



PROPOSTA DI MOZIONE DA INSERIRE NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

Egr. Sig.
Dal Bosco Natale
Presidente del Consiglio Comunale

Egr. Sig.
Girardi Renato
Sindaco del Comune di Ledro

Ledro, 20/10/2020

**OGGETTO: INTERVENTI PER ASSICURARE LA PIENA ATTUAZIONE DEL
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI DA
PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.**

Premesso che:

- Sebbene ridotti a una sparuta rappresentanza numerica da una legge elettorale maggioritaria, i consiglieri comunali di minoranza svolgono un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il controllo dell'utilizzo delle risorse pubbliche negli enti locali.
- Tuttavia, troppo spesso ai consiglieri non viene assicurata la piena accessibilità ai dati e ai documenti prodotti dalla pubblica amministrazione, limitando così il loro potere di vigilanza e ostacolando l'esercizio del loro mandato, che è diritto di legge sancito da un quadro normativo e da puntuali provvedimenti dei quali qui di seguito andiamo ad informare l'assemblea consigliare.

Considerato che:

- L'articolo 52 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), facendo esplicito riferimento all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, riconosce il diritto di accesso dei consiglieri comunali.
- Al consigliere che lo richieda spetta la copia dei documenti cui chiede di accedere e che, in linea di principio, non sia dovuto al comune, da parte del consigliere, alcun rimborso per le spese di riproduzione, in ragione dell'interesse pubblico perseguito nello svolgimento del mandato. In tal senso, è esemplificativa la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, resa con sentenza 976/1994.
- La giurisprudenza sta univocamente enunciando una serie di sentenze che rendono tale diritto non una mera declamazione retorica ma un diritto concretamente esercitabile anche attraverso l'attuazione del d.lgs. n. 82/2005, la cui finalità è l'effettiva applicazione del principio dell'utilizzo del digitale come strumento principale di relazione con la pubblica amministrazione, oltre a consentire un risparmio di carta non indifferente.



Preso atto che:

- Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4855/2006 sez. IV, ha altresì specificato che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.
- La Corte di cassazione, sezione VI, con sentenza n. 42610/2015, ha ribadito la pacifica linea interpretativa che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d'ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, la fattispecie di cui all'articolo 328, comma 2, c.p. incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi vi abbia interesse.
- In risposta all'interrogazione parlamentare 4/17127 presentata alla Camera dei Deputati il 29 giugno 2017, il sottosegretario di Stato per l'interno ha precisato, in via generale, che le vigenti disposizioni garantiscono al consigliere comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, un ampio diritto ad accedere agli atti del comune osservando che dal plenum della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 16 marzo 2010, il «diritto di accesso» ed il «diritto di informazione» dei consiglieri comunali nei confronti della pubblica amministrazione trovano la loro disciplina nell'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;
- Il sottosegretario ha inoltre affermato che la maggiore ampiezza di legittimazione rispetto al cittadino (articolo 10 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e, per il Trentino-Alto Adige, l'articolo 74 del D.P.Reg. n. 3/L/2005), è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della pubblica amministrazione, opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata;
- il sottosegretario ha altresì specificato che, a tal fine, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, in caso contrario, la pubblica amministrazione assumerebbe il ruolo di arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
- Così come riconosciuto sempre dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 14 luglio 2009, anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai consiglieri comunali spetta un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza.



Posto che:

- salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione.
- L'articolo 4 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come la partecipazione al procedimento amministrativo, sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Di notevole puntualità la sentenza 3486/2018 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, pronunciata il 1 febbraio 2018, con cui si ordina al Comune di Castellabate di procedere all'approntamento, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza, delle modalità organizzative per il rilascio, a favore della consigliera comunale ricorrente, di apposita password per l'accesso da remoto al sistema informativo.
- Il sopra citato dispositivo del Consiglio di Stato è stato ripreso da diverse sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali. A tal riguardo si citano a titolo esemplificativo la sentenza del TAR Sardegna n. 531/2018, dove viene specificato che il "possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale, ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall' amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo".
- Appare dirimente la decisione n. 545 del 4/4/2019 con la quale il Tar Campania (sezione staccata di Salerno), ha confermato il diritto del consigliere comunale all'accesso anche da remoto al protocollo informatico dell'ente. Lo stesso Tar Campania, confermando sostanzialmente quanto stabilito dal Tar Sardegna con la richiamata sentenza 531/2018, ha ribadito che tale esercizio non dovrebbe tuttavia essere esteso al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall' amministrazione – soggetta, invece, alle ordinarie regole in materia di accesso, tra le quali la necessità di richiesta specifica – ma ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto);
- Nella nota di attuazione all'ordine del giorno n° 180/XVI in data 7 settembre 2020 (vedi allegato n° 1), l'Assessore agli enti locali avv. Mattia Gottardi, informa i comuni "della necessità di attuare tutte le modalità organizzative necessarie a consentire il pieno e libero accesso ai software di protocollazione e di contabilità, ovviamente in modalità limitata alla sola lettura dei dati di sintesi, dovendo riservarsi il contenuto ad opportuna richiesta specifica di accesso." A tal riguardo giova segnalare, che in data 03/09/2019 (Prot. 0015276), il Comune di Ala ha accolto la richiesta di un consigliere di minoranza, di poter accedere da remoto, al protocollo informatico comunale.



Tutto ciò premesso i sottoscrittori impegnano il Sindaco e la giunta comunale

- 1. a provvedere all'attivazione degli accounts su Rete VPN, necessari per accedere al protocollo informatico e al sistema contabile dell'Ente, da parte dei consiglieri che ne facciano richiesta.**

Alessandro Fedrigotti	_____	Massimiliano Rosa	_____
Alessandra Laurenti	_____	Cesare Rosa	_____
Andrea De Guelmi	_____	Fabio Fedrigotti	_____